

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO- ROMA
RICORSO CON RICHIESTA DI ADOZIONE DI MISURA
CAUTELARE

Nell'interesse di

Avv. Alessandro Patti (C.F.PTTLSN58D18F251F) del Foro di
Monza in proprio

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del
Ministro pro-tempore , domiciliato per legge presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi,12

e

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA in
persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi, 12

RESISTENTE

e nei confronti di

VERSIGLIONI MARCO (C.F. VRSMRC61H21G478H) all'indirizzo
PEC : marco.versiglioni@avvocatiperugiapec.it

CONTROINTERESSATO

RICORSO EX ART.43 CODICE AMMINISTRATIVO- MOTIVI
AGGIUNTI

OLTRE CHE PER L'ANNULLAMENTO

e/o la modifica ,della delibera del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria n. 243/2019 del 19 Febbraio 209 pubblicata il 21
Febbraio 2019 che ha approvato la graduatoria di cui al bando
n.06/2016 e disposto per la copertura di n.453 posti vacanti di giudice
tributario presso le sedi della commissioni provinciali e regionali
tributarie , oltre ad ulteriori n. 8 posti destinati alle commissioni

provinciali e regionali di Bolzano, nonché di tutti gli atti presupposti, siano o non siano essi endoprocessuali , preordinati e/o consequenziali, anche della delibera n. 1677/2019 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 15 Ottobre 2019, pubblicata il 23 Ottobre 2019 che ha preso atto della mancata presentazione alla convocazione per la scelta della sede di alcuni vincitori indicati nella graduatoria, dell'intervenuto decesso di altri nonché dell'accoglimento di alcuni ricorsi giurisdizionali di concorrenti prima esclusi e di altre rettifiche della graduatoria in via di autotutela, , nonché degli atti preordinati e/o consequenziali alla delibera stessa.

Si premette

FATTO

Con delibera n. 1812 del 19 Luglio 2016 , pubblicata in data 5 Agosto 2016 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria veniva indetto un concorso esterno per la nomina di 202 giudici tributari (Bando n. 06/2016).

Il Bando prevedeva, tra gli altri, i seguenti titoli per il conferimento dei punteggi utili per l'inserimento ed alla formazione della graduatoria:

- Magistrato Ordinario o equiparato (punteggio 0,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi);
- Insegnante di scuola secondaria di secondo grado (punteggio 0,25 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi);
- Professione di Avvocato (punteggio 0,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi);
- Superamento esame di Stato Avvocato (punteggio 2,00);
- Amministratore, sindaco o dirigente di società di capitali (punteggio 0,50 per ogni anno o frazione superiore a mesi sei).

In data 4 Ottobre 2016 , l'odierno ricorrente avanzava a mezzo PEC la propria domanda di partecipazione al concorso chiedendo che gli venissero riconosciuti i seguenti titoli e relativi punteggi:

- Vice Pretore Onorario presso il Tribunale di Milano dal 15 Aprile 1993 al 31 Dicembre 1997 , per punteggio 2,50 complessivo;
- Insegnante di scuola secondaria di secondo grado dall'1 Gennaio 1981 al 31 Dicembre 1985, per punteggio 1,25 complessivo;
- Avvocato dal 16 Dicembre 1985 al 30 Ottobre 2016, per punteggio 15,50;
- Abilitazione alla professione di avvocato , per punteggio 2,00;
- Amministratore di società di capitali dal 19 Novembre 1997 al 30 Ottobre 2016, per punteggio 9,50 complessivo.

Allo stesso modo, per quanto in seguito si dirà, riguardo alla delibera in precedenza anche impugnata (n. 243/19 del 19/21 Febbraio 2019) comunque il ricorrente sarebbe stato posto in posizione utile e tra i vincitori del concorso.

Al ricorrente veniva, invece, attribuito il punteggio di 24,75 in luogo di quello spettantegli di punti 30,75.

Con delibera di data 19/21 Febbraio 2019, anch'essa impugnata, veniva approvata la nuova graduatoria, ove venivano individuati i 461 vincitori del concorso (al ricorrente è stata attribuita la posizione n.619 con 24,75 punti, mentre se gli fosse stato, quanto meno, riconosciuto tutto il periodo di svolgimento delle mansioni di amministratore di società di capitali, in luogo di quello praticato dalla data di entrata nella UE della Polonia, Paese in cui le funzioni sono state svolte, il punteggio sarebbe stato di 28,25 e la collocazione nella posizione n. 393 in graduatoria, e, dunque, tra i vincitori di concorso.

Ancor più favorevole la sua posizione sarebbe stata, in caso anche di riconoscimento delle funzioni svolte di Vice Pretore Onorario (posizione n. 287 con 30,75 punti).

Con la delibera oggi impugnata, per motivi aggiunti, (in uno con tutti gli ulteriori atti endoprocessuali che la presuppongono, preparano o, comunque, la integrano o alla stessa connessi,) il Consiglio di

Presidenza della Giustizia Tributaria approvava la graduatoria definitiva del concorso.

Il provvedimento indicato in epigrafe è illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ART.54 DEL TRATTATO UE , ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA E VIOLAZIONE DEL DIRITTO EUROPEO

Il bando n.6/2016 prevedeva nell'allegata tabella l'attribuzione di punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi di svolgimento delle funzioni di "amministratore, sindaco, dirigente di società di capitali".

Il ricorrente dal 19 Novembre 1997 ininterrottamente fino a tutt'oggi riveste la carica di Presidente e Amministratore Unico della Società polacca Kopernicus Sp. Zoo (equivalente alla srl italiana) che si occupa di acquisto, gestione e vendita di beni immobili.

Già di per sé, il bando parla di amministrazione di "società di capitali" , senza operare, dunque, alcuna distinzione tra società costituite o attive all'estero piuttosto che in Italia.

L'art. 54 del Trattato UE stabilisce il mutuo riconoscimento di una società costituita in uno degli Stati dell'Unione Europea da parte degli altri Stati dell'Unione e, così come l'art. 20 dello stesso Trattato per i diritti dei singoli cittadini, viene riconosciuta ogni libertà di espressione per le società , al fine di favorire il perseguimento di finalità economiche e commerciali nell'Unione, coordinando anche le normative a contenuto fiscale e doganale.

L'amministratore di una società di capitali è notoriamente l'organo deputato al conseguimento delle finalità sociali nel rispetto della volontà espressa dall'assemblea dei soci ed è responsabile, a norma di legge, per le sue azioni e/o omissioni verso i soci, i creditori sociali e lo Stato.

Appare evidente che il bando n. 6/2016 abbia previsto l'attribuzione di un punteggio in ragione all'esercizio delle funzioni di amministratore (identiche, nella realtà, in Italia ed in Polonia) in quanto le stesse devono essere considerate espressione di possesso di particolari cognizioni tecniche utili anche al ruolo del posto di giudice tributario, messo a concorso.

In tale ottica, non appare possibile o anche solo concepibile una differenziazione tra tali funzioni se svolte in una società italiana piuttosto che in una straniera.

Ciò, non solo perché il bando non ha operato una tale differenziazione, ma anche, se non soprattutto, perché le mansioni svolte ed il bagaglio tecnico acquisito dall'amministratore sono i medesimi .

Tutto ciò anche in virtù del mutuo riconoscimento da parte degli Stati membri delle società costituite secondo l'ordinamento di uno degli Stati della UE.

Si pensi che il trasferimento della sede da una nazione ad un'altra non comporta l'obbligatoria decadenza dell'amministratore.

Non si tratta di considerare o meno l'equipollenza di un titolo di studio né di valutare l'esercizio di funzioni analogicamente riconducibili a quelle previste dal bando, bensì di considerare che l'amministratore di una società costituita all'interno dell'Unione Europea (ed anche in Paesi extra UE), svolge le stesse mansioni che in una qualsiasi società di capitali costituita in Italia ed è dotato delle medesime capacità tecnico-gestionali.

La mancata considerazione del punteggio relativo a dette mansioni svolte dal ricorrente appare priva di giustificazione e, pertanto, illegittima.

A corredo e comprova del titolo posseduto si è prodotta la documentazione per estratto dai Registri del Tribunale Commerciale di

Lodz (Polonia) in lingua originale con traduzione asseverata in Italiano nonché attestazione del Radca Prawni (esperto di diritto) Agnieszka Wosik , attestante e certificante le funzioni di amministratore svolte dal ricorrente dal 1997, anno di costituzione della società (i Registri del Tribunale Commerciale sono stati informatizzati nel 2004 e solo da tale data è possibile oggi ottenere certificazioni, essendo il cartaceo per gli anni precedenti archiviato diversamente) e, inoltre, copia dell'atto costitutivo del 17 Novembre 1997 di Kopernicus Sp.zoo dove il ricorrente è indicato come amministratore.

VIOLAZIONE DELLE NORME DEL BANDO E DEI PRINCIPI IN
MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI ;ECESSO DI POTERE PER
EVIDENTE DISPARITA'DI TRATTAMENTO,
IRRAGIONEVOLEZZA,ILLOGICITA' E ARBITRARIETA'.

Il bando di concorso pubblico per titoli , per la copertura dei posti vacanti di giudice presso le Commissioni Tributarie e Provinciali (bando n.6/2016) richiama all'art.6 la "Tabella E" allegata al decreto legislativo n. 546/92 per la compilazione della domanda e per la valutazione dei titoli.

Tale tabella riepilogativa dei punteggi denominata " criteri di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle Commissioni Tributarie" fissa i criteri ai quali la Commissione del concorso deve attenersi. ¶

Infatti, il bando deve definire i criteri ai quali la Commissione deve attenersi e la tipologia dei titoli da considerare, rimanendo alla stessa solo la facoltà discrezionale di suddividere il punteggio nell'ambito delle già prefissate categorie di titoli (Cons. di Stato Sez. V n.3340/2015).

La commissione deve limitarsi a specificare i parametri generali di cui fare applicazione senza possibilità di introdurre criteri nuovi che siano

il frutto di scelte valutative autonome e non riconducibili ai criteri ad essa assegnati (TAR Lazio n.2258/16).

Esaminando il verbale del 23 maggio 2017 dove la Commissione ha fissato i sub criteri di valutazione , definiti “ analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando n.6/2016” è di tutta evidenza che la stessa abbia introdotto nuovi e diversi criteri di valutazione rispetto a quelli previsti dal bando.

Non vi è alcuna possibilità di “limitare” il concetto di “amministratore di società di capitali” al solo amministratore di società in Italia .

Ma, una volta riconosciuta la piena equiparabilità dei due titoli, non è possibile neppure limitare il riconoscimento di quello conseguito all'estero dalla data di entrata nella UE della Polonia.

La perequazione, poi riconosciuta anche dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella propria nota del 30 Gennaio 2019, è prevista dalla normativa europea ed il bando, tra i criteri di valutazione, non contiene alcuna limitazione in merito.

Inoltre, è evidente che il possesso del titolo va valutato con riferimento a tale condizione di fatto, mentre l'entrata nell'Unione Europea della Polonia può essere, tutt'al più, valutata come rimozione dell'eventuale impedimento alla valutazione del titolo.

* * * * *

Dell'erroneità della precedente interpretazione, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha fatto parziale emendamento con la nota del 30 Gennaio 2019 con la quale ha comunicato di avere così statuito: “...premesso che la Polonia è entrata nell'Unione Europea dal 1 Maggio 2004, si accoglie la richiesta di valutazione a decorrere da tale data.....”.

Viene dunque pienamente accolto il principio , propugnato dal ricorrente, secondo il quale non è possibile effettuare alcuna differenziazione tra le funzioni di amministratore, se svolte in Italia piuttosto che all'estero.

Le finalità ed i valori della UE sono contenuti nel Trattato di Lisbona e nella Carta Fondamentale dei diritti riconosciuti nell'Unione Europea ai quali, per comodità, si rimanda.

Nei predetti documenti programmatici si fa riferimento , tra gli altri, al diritto di libera circolazione di persone e merci nel territorio dell'UE , senza la previsione di alcuna limitazione temporale (e, dunque, con valenza per così dire anche retroattiva , circa l'attribuzione del diritto).

In altri termini, i diritti vengono attribuiti per la sola partecipazione dello Stato di appartenenza all'Unione.

La Legge fondamentale, in materia di riconoscimento dei titoli, è il Decreto Legislativo 9 Novembre 2007 n. 206 che ha recepito la Direttiva 2005/36/CE , poi modificata ed integrata dalla Direttiva 2013/55/UE.

La differenza fondamentale resta quella tra professioni "non regolamentate" dalla legge e professioni "regolamentate" dalla legge.

Le prime sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio e si tratta di **professioni esercitate anche sulla sola base dell'esperienza , senza necessità di ottenere il riconoscimento legale o formale per potersi inserire nel mercato del lavoro italiano. Si tratta di professioni aperte indifferentemente sia agli italiani che agli stranieri.**

Non è dunque necessaria alcuna valutazione di "valore" da parte dell'Autorità italiana, a differenza di ciò che è previsto per le professioni "regolamentate".

E' per legge autorizzato anche il cittadino extracomunitario che voglia esercitare la professione "non regolamentata" in Italia.

Se questi sono i principi vigenti, l'interpretazione POSTUMA del criterio di valutazione da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria appare palesemente erronea, oltre che inammissibile, non potendosi, per nessun verso, limitare il riconoscimento del requisito al solo periodo di permanenza della Polonia nella UE né inserire una tale illegittima valutazione a modifica dei criteri di valutazione ab origine statuiti.

Inoltre, la ratio del requisito previsto prescinde dal tempo in cui si è svolta la funzione (valutabile solo ai fini numerici del punteggio) ma vuole riconoscere l'esperienza maturata dal candidato , indipendentemente dal luogo ove la stessa è maturata (nel caso di specie, oltre tutto, le funzioni sono sempre state svolte in Polonia da cittadino italiano).

Pertanto, preso atto del riconoscimento delle mansioni svolte da parte della Commissione Esaminatrice, le stesse dovevano essere considerate e ritenute per l'intero periodo previsto nel Bando.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE dell'art. 106 COST.

Al ricorrente non è stato neppure riconosciuto il punteggio (2,50) relativo alle funzioni di VPO svolte dal 1993 al 1997 , sul presupposto dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione Esaminatrice, secondo la quale le funzioni di giudice onorario non sarebbero equiparabili a quelle del giudice ordinario.

Invero, in passato, sia la Corte Costituzionale che la Cassazione si erano prodigate nella ricerca delle differenze tra le due funzioni, individuando le principali (ed assorbenti) nella "temporaneità" delle funzioni di giudice onorario e nell'accesso mediante concorso alle funzioni di giudice ordinario.

Sennonché, tali differenziazioni non hanno retto alla prova dei fatti.

Proprio i VPO avevano in teoria un incarico di durata triennale che, nei fatti, veniva (ed ancor oggi viene) prorogato tendenzialmente anche ad libitum.

Lo stesso può dirsi per gli attuali Giudici di Pace ma anche e soprattutto per i giudici tributari, la cui durata nelle funzioni era originariamente prevista in 9 anni e che oggi è stata prorogata fino all'età pensionabile.

Per converso, esistono giudici ausiliari , quelli istituiti presso le Corti d'Appello, che sono stati immessi per concorso , così come previsto dall'art. 106 Cost. , sia pure per soli titoli e non per esami (ma la Carta Costituzionale in merito non opera differenziazioni).

Di più, è a dirsi che per entrambe le tipologie di giudice, vige il potere disciplinare del CSM, il regime delle incompatibilità, le regole della responsabilità patrimoniale per errores in procedendo e/o in iudicando, il principio dell'indipendenza di giudizio, l'assoggettamento alle direttive del Capo dell'Ufficio.

Neppure si può dire rispettato l'ulteriore presupposto secondo il quale, i giudici onorari svolgerebbero solo funzioni di ausilio e complemento di quelli ordinari, data la loro componente numerica quasi pari a quella di questi ultimi ed il fatto che svolgono anch'essi le medesime funzioni giudicanti, in autonomia ed indipendenza.

Del resto, di recente la Corte di Cassazione, ritornando sui suoi passi, con la Sentenza n. 28937/17, ha stabilito la piene uguaglianza di poteri e funzioni tra le due categorie di giudici, nel rispetto dell'art. 106 Cost., sancendo adesso il principio che nessuna sostanziale differenza è operabile.

E, ancora, le funzioni di Giudice Onorario non possono essere valutate alternativamente a quelle di avvocato, data anche la chiara differenza di contenuti tra le due funzioni.

Nella nota del 30 Gennaio 2019 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria si afferma che il titolo di Magistrato Onorario non potrebbe essere considerato, in sede di valutazione, perché non compreso tra quelli di cui alla Lettera E del bando.

Tutto ciò non corrisponde al vero ed è smentito dallo stesso bando n. 6/2016 che attribuisce punteggio alle funzioni svolte di “ Magistrato o equiparato” , e, quanto meno in quest’ultima categoria, non può ragionevolmente non essere ricompreso il giudice onorario e, anzi, se non a quest’ultimo, non si intravede a chi ci si possa , in concreto, essere riferiti.

L’ulteriore circostanza , riferita nella nota del 30 Gennaio 2019 , secondo la quale in data 13 Giugno 2018 , in sede di ricognizione dei criteri di valutazione, lo stesso C.P.G.T. avrebbe precisato che “non può essere attribuito punteggio ai Magistrati Onorari ...in quanto detta attività non è prevista , nella tabella “E”, tra i titoli valutabili” non cambia i termini della questione dato che detti criteri , secondo Giurisprudenza costante (si richiamano le pronunce del Consiglio di Stato e del TAR del Lazio sopra citate), devono precedere le domande di partecipazione al concorso, e non essere emanati successivamente.

Al ricorrente doveva, quindi, essere attribuito il punteggio relativo a tali funzioni svolte, per complessivi punti 2,50, che porta il totale complessivo a punti 30,75 con collocazione nella posizione n. 287 della graduatoria, che andrà, conseguentemente modificata.

Il provvedimento impugnato non tiene in considerazione tutte le suddette decisive circostanze di fatto, in relazione alle quali non sembra essere stata svolta un’opportuna valutazione .

Tali circostanze, diversamente, avrebbero dovuto portare l’Amministrazione a riconoscere il maggior punteggio in luogo di quello attribuitogli .

Né, diversamente, può essere condivisa la tesi riportata nelle tabelle E) ed F) allegate al D.Lgs 545/1992 , dove sono previsti i criteri per l'applicazione dei punteggi.

In detti "criteri" viene precisato che "l'incarico di Magistrato Onorario non costituisce requisito per la nomina a Presidente di sezione delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali .

Infatti, viene richiesta la valutazione del titolo per l'attribuzione del punteggio quale semplice componente e l'atto col quale il Consiglio di Presidenza ha, comunque, anche escluso la valutazione a tal fine non appare avere alcun valore normativo ma di semplice prospettazione di parte.

Con questi motivi aggiunti si vuole, con ciò, impugnare anche la delibera che ha approvato l'ultima graduatoria, non solo a sostegno delle domande già proposte, ma anche in quanto l'istanza risulta connessa a quella già proposta.

PQM

Si richiede al Tribunale adito , disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato , nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali, di disporre l'annullamento della graduatoria impugnata , di cui alla delibera del CPGT n. 1677/19 del 15/23-10-2019., del suo provvedimento di approvazione e di ogni ulteriore atto antecedente , conseguente e comunque connesso, nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 24,75 in luogo di 30,75 (o, nell'alternativa, di 28,25) e consequenzialmente, operata la rettifica, collocare il ricorrente nella posizione di graduatoria che gli compete.

Con riserva di eventualmente ulteriormente dedurre in corso di causa e di proporre eventualmente motivi aggiunti di impugnazione.

Con vittoria di spese ed onorari.

AVVOCATO ALESSANDRO PATTI
VIA ALDO MORO 2/4 23887 OLGIATE MOLGORA (LC)
Tel./fax 039/9902492
E-MAIL : avv.patti@studiolegalepatti.it
PEC : alessandro.patti@monza.pecavvocati.it

I motivi aggiunti sono esenti, nella fattispecie, dal versamento del Contributo Unificato, non ampliando, gli stessi, l'oggetto della controversia.

Si produce:

- 12)Copia provvedimento impugnato (DELIBERA CPGT del 15/23-10-2019 e della graduatoria);
- 13) Istanza fissazione Udienda per la trattazione nel merito;
- 14) Istanza autorizzazione a notifica per pubblici proclami.

Ai sensi dell'art.136 del codice del processo amministrativo i procuratori dichiarano i seguenti indirizzi PEC ai quali chiedono che siano indirizzate tutte le comunicazioni e le notificazioni inerenti al procedimento:

alessandro.patti@monza.pecavvocati.it;

roberto.romagnano@lecco.pecavvocati.it.

Ed il seguente numero di fax : 039 9902492.

Olgiate M . – Roma, lì 17 Dicembre 2019

Avv. Alessandro Patti

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sezione Seconda Bis

Nel procedimento RG.N. 5773/2019

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi di legge, io sottoscritto Avv. Alessandro Patti

ATTESTO

Che la presente copia analogica del ricorso introduttivo , identico a quello utilizzato per la notifica ad integrazione del contraddittorio effettuata per pubblici proclami, nonché della documentazione inviata per quest'ultimo incombente e l'eseguito da parte del CPGT sono conformi agli originali informatici depositati telematicamente dinanzi a codesto ufficio in date antecedenti.

Olgiate Molgora- Roma , lì 30 Luglio 2019

Avv. Alessandro Patti

